

Aut. N° 2
del 16-11-2019



COMUNE DI SICULIANA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Urbanistica – Edilizia Privata – Suap – LL.PP.

Vista l'istanza prodotta dal Sindaco del Comune di REALMONTE agli atti di questo Ente in data 05/11/2019 prot. n. 10411, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare lo scavalco ex art. 1, co. 557, L. 311/2004, di un dipendente qualificato da assegnare al settore urbanistica, presso il Comune di REALMONTE;

Visto l'art. 1, co. 557, L. 311/2004, a norma del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.";

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

Visto il regolamento per l'individuazione degli incarichi extra istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra istituzionali al personale approvato con delibera di Giunta Municipale n. 21 del 11/02/2019;

Visto l'avviso di interpello interno del 11/11/2019 mirante a verificare le disponibilità a svolgere l'attività ivi richiesta da parte del personale in servizio;

Riscontrato che sono pervenute n. 1 (UNO) istanze di disponibilità;

Valutato il curriculum vitae del personale istante al fine di riscontrare la professionalità idonea allo svolgimento delle mansioni richieste;

Riscontrato che il dipendente arch. GIUSEPPE LAURICELLA presenta la professionalità idonea per lo svolgimento delle mansioni richieste;

Ritenuto, ai fini della richiesta autorizzazione, dover escludere la sussistenza di situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento di questa pubblica amministrazione locale o situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, che



pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

Rilevato che l'espletamento di funzioni presso altra amministrazione comunale è espressione di un'esigenza di collaborazione tra enti in coerenza con le finalità di cui all'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 e con riferimento alla specifica professionalità in possesso del predetto dipendente;

Rilevato altresì che:

- l'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 configura deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53, co. 1 del D.Lgs. 165/2001 e non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (parere n. 200/2012 – Corte dei Conti -Sezione Regionale Piemonte);
- non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza (parere Corte dei Conti, n.3/2009-Sezione Controllo per la Lombardia);

Visto il vigente Regolamento di organizzazione di questo Ente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AUTORIZZA

Il dipendente **GIUSEPPE LAURICELLA** a svolgere l'incarico professionale di **ISTRUTTORE TECNICO** ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 presso il Comune di **REALMONTE** al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, fatto salvo l'orario di servizio di 36 ore settimanali e a condizione che l'assenza non interferisca in alcun modo con l'attività ordinaria e straordinaria che il dipendente stesso svolge presso questo Ente;

La presente autorizzazione è concessa fino al **14/11/2020** ed è trasmessa al dipendente Comunale **GIUSEPPE LAURICELLA**, all'ufficio segreteria e al Comune di **REALMONTE**.

Siculiana li, **14/11/2019**



Il Responsabile dell'Area Tecnica

ing. AMATO Pasquale